



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comune.fermo.it

Prot. 19504 del 26/10/2017

Prot. del 23 OTT 2017
Provvedimento unico n. 78/2017

Oggetto: Applicazione DPR 7 Settembre 2010, n. 160 – D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto n. 97/VVA del 21/10/2011. Modifica dei termini del provvedimento SUAP n. 61/2017 (Determina Provincia di Fermo n. 106 del 10/08/2016) - Impresa FERMO A.S.I.T.E S.u.r.l. – Impianto situato in Località San Biagio - Fermo (FM).

Provvedimento conclusivo ai sensi dell'art 7, c.6 del D.P.R 160/2010

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista l'istanza, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 29553 in data 22/06/2017, presentata dal Dott. Cippitelli Roberto quale legale rappresentante dell'impresa A.S.I.T.E. S.r.l.u. (P.I. 01746510443), con sede legale nel Comune di Fermo in Via Mazzini n. 4, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011 relativa:

- alla richiesta di proroga dei termini di alcuni adempimenti in scadenza disposti dal provvedimento conclusivo del SUAP n. 61/2017, emesso in attuazione della Determina Dirigenziale della Provincia di Fermo n.106 del 10/08/2016 (Reg. Gen. n.812) e alle precisazioni;
- alle precisazioni riguardanti le operazioni di recupero R1 di rifiuti speciali non pericolosi costituiti dal biogas di discarica CER 190699 presso l'impianto di combustione e valorizzazione energetica;

Vista, altresì, la comunicazione di variazione del legale rappresentante della Ditta Fermo Asite Srlu, P.I.: 01746510443, acquisita al prot. Gen. dell'Ente al n. 40212 in data 29/08/2017, presentata dal Sig. Alberto Paradisi (C.F.: PRDLRT74T23A462Z), nato ad Ascoli Piceno (AP) il 23/12/1974 e residente a S. Benedetto del Tronto (AP) in Via Giovanni XXIII n.41;

Vista, infine, l'istanza, acquisita al prot. gen. 46710 in data 03/10/2017, presentata dalla Ditta Fermo Asite Srlu per l'autorizzazione ad utilizzare una metodica diversa da quella indicata nel provvedimento Suap n.61/2017 (punto 11, lettere a) e b) della Determina della Provincia di Fermo n. 106 del 10/08/2016) che preveda per la verifica dell'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica l'utilizzo di rilevatori all'infrarosso al posto dell'analizzatore con rilevatore a fiamma (FID) secondo il metodo previsto dall'Agenzia inglese per l'ambiente nel documento recante "Guidance for Monitoring landfill Gas Surface Emissions2 edizione 2007";

Visto l'art 38, c.3 lettera a) del D.L 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, il quale dispone che "...lo sportello unico....fornisce,.....,una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui

all'articolo 14 - quater, comma 3, della legge 7 Agosto 1990, n. 241”;

Visto il provvedimento conclusivo SUAP n. 61/2017 rilasciato alla Ditta Fermo Asite Srlu con nota prot. n. 8584 del 20/02/2017;

Tenuto conto del parere favorevole rilasciato dal Dirigente Settore LLPP/Protezione Civile/Urbanistica/Ambiente con nota prot. n. 35711 del 25/07/2017;

Tenuto conto, altresì, del parere espresso dall'Arpam – Dipartimento Prov.le di Fermo, con nota prot. n. 31774 del 31/08/2017, con il quale vengono effettuate alcune osservazioni e vengono indicate specifiche prescrizioni gestionali;

Visto il Decreto Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;

Visto il DPR 160/2010 “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)*”;

Vista la Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1547 del 05/10/2009 recante: “*Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto leg.vo n. 59/2005*”;

Preso atto della Determina Dirigenziale della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti, Servizio Gestione Rifiuti, n. 97 del 20/10/2017, R.G. n. 852, trasmessa con nota della Provincia di Fermo prot. 19025 del 20/10/2017, ed acquisita al Prot. gen. dell'Ente al n. 50820 in data 20/10/2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

1. In base alle determinazioni/verifiche delle Amministrazioni competenti pervenute, l' **aggiornamento**, ai sensi del punto 1.2.1 dell'allegato 1 della citata deliberazione regionale n. 1547 del 05/10/2009, **dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011, rilasciata alla Società **Fermo ASITE S.u.r.l.** (P.I.: 01746510443), limitatamente alla modifica non sostanziale del provvedimento conclusivo SUAP n. 61/2017 emesso in attuazione della determina dirigenziale della Provincia di Fermo n. 106 del 10/08/2016, R.G. n.812, come specificato ai punti n. 2 e 3 della Determina Dirigenziale della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti, Servizio Gestione Rifiuti, n. 97 del 20/10/2017, R.G. n. 852, **che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**
2. Conferma quant'altro disposto nel Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011 e nei provvedimenti integrativi e modificativi richiamati in premessa, di cui vengono integralmente richiamate le relative prescrizioni disposizioni ed avvertenze non in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento.
3. Dà atto che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone, all'ambiente o a beni pubblici e

privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento è: Dott Giovanni Della Casa, tel 0734 284286 - e mail gianni.dellacasa@comune.fermo.it.

Per eventuali chiarimenti in ordine alla presente rivolgersi a Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP Comune di Fermo Via Mazzini n 4 – 0734/284286.

GDC/ca

Il Responsabile Suap
Dott. Giovanni Della Casa





PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 852 del 20-10-2017

Registro Settore n. 97 del 20-10-2017

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa FERMO ASITE S.r.l.u. - Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - D.Lgs. n. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 97/VVA del 21/7/2010. Modifica dei termini del provvedimento SUAP n. 61/2017 (Determina n. 106 del 10/8/2016) - Impianto situato in contrada San Biagio nel comune di Fermo.

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 30316 del 27/6/2017 (*assunta al prot. n. 12206 del 29/6/2017*) con la quale il SUAP del Comune di Fermo ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA in oggetto, presentata, in data 22/6/2017, dall'impresa **FERMO ASITE S.r.l.u.**, ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alla:

- richiesta di proroga dei termini di alcuni adempimenti in scadenza disposti dalla citata Determina dirigenziale n. 106 del 10/8/2016 (Reg. Gen. n. 812) emessa da questo Settore [cfr. punto 11, lettera e), e punto 12];
- precisazioni riguardanti le operazioni di recupero R1 di rifiuti speciali non pericolosi costituiti dal biogas di discarica CER 190699 presso l'impianto di combustione e valorizzazione energetica.

Vista, altresì, la nota dell'impresa Fermo ASITE Srlu prot. n. 3252 del 28/8/2017 (*assunta al prot. n. 15483 del 29/8/2017*) con la quale è stata data comunicazione della variazione del legale rappresentante nella persona dell'Ing. Paradisi Alberto [C.F.: PRDLRT74T23A462Z] nato a Ascoli Piceno (AP) il 23/12/1974 e residente a San Benedetto del Tronto (AP) Via Giovanni XXIII n. 41, che ha sostituito, a far data dal 4/8/2017, il precedente presidente Dott. Roberto Cippitelli;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011;
- Provvedimento unico del SUAP del Comune di Fermo n. 61 del 20/2/2017 recante "Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - D.Lgs. n. 152/2006 - Istanza di modifica

sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale "Progetto di scavo e riprofilatura porzione settore C della discarica" - Installazione di discarica per rifiuti non pericolosi (D1) - Località San Biagio – Fermo", emesso in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 106 del 10/8/2016 (Reg. Gen. n. 812)

Considerato che la modifica proposta sia da considerare, ai sensi del punto 1.2.1 dell'allegato I, della D.G.R. n. 1547 del 5/10/2009, come **non** sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione e che risulta regolarmente versato l'importo degli oneri istruttori previsti;

Richiamata la nota di questo Settore prot. n. 13235 del 20/7/2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono stati richiesti i pareri di competenza agli enti e servizi interessati;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune di Fermo con nota prot. n. 35711 del 25/7/2017;

Tenuto conto del parere espresso dall'ARPAM – Dipartimento di Fermo con nota prot. n. 31774 del 31/8/2017, con il quale vengono effettuate alcune osservazioni e vengono indicate specifiche prescrizioni gestionali;

Vista la nota dell'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.u.r.l. prot. 3710/2017 del 22/9/2017 (*assunta al prot. n. 17291 del 26/9/2017*) con la quale ha fornito precisazioni in riferimento alla osservazione c) formulata dall'ARPAM con la citata nota prot. n. 31774/2017;

Tenuto conto, pertanto, di quanto emerso nel corso del tavolo tecnico informale tenutosi sull'argomento in data 26/9/2017, alla presenza di rappresentanti della Provincia, del Comune di Fermo, dell'ARPAM di Fermo e dell'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.u.r.l.

Vista, infine, la nota dell'impresa Fermo ASITE Srlu prot. n. 3918 del 2/10/2017 (*assunta al prot. n. 17960 del 4/10/2017*) con la quale è stata viene richiesta l'autorizzazione ad utilizzare una metodica diversa da quella indicata nel provvedimento SUAP n. 61 del 20/2/2017 [punto 11, lettere a) e b) della Determina n 106 del 10/8/2016] che preveda per la verifica dell'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica l'utilizzo di rilevatori all'infrarosso al posto dell'analizzatore con rilevatore a fiamma (FID) secondo il metodo previsto dall'agenzia inglese per l'ambiente nel documento recante "Guidance for Monitoring landfill Gas Surface Emissions2 edizione 2007";

Esaminate le motivazioni addotte dall'impresa nella nota del 2/10/2017, tenuto conto della disponibilità espressa a ripetere le misure qualora i valori riscontrati dovessero renderlo necessario e considerato che si tratta di una prima misura per quale, ad oggi, non esiste nel nostro ordinamento una norma tecnica specifica, si ritiene di poter accettare la richiesta di utilizzare la tecnologia di rilevatori all'infrarosso (IR) anziché con rilevatore a fiamma (FID), con la seguente precisazione:

- i referti analitici, che l'impresa dovrà allegare, dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: coordinate del punto di misura, volume della camera di accumulo, data e ora di inizio e fine campionamento/misura, l'incertezza di misura e valore misurato ed il confronto con i valori riportati nell'autorizzazione; nel caso che la sensibilità e la precisione dello strumento non consenta di raggiungere i suddetti valori, l'impresa dovrà presentare un programma prevedendo nuove misure da realizzare entro un anno utilizzando la tecnologia FID.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)”;

Vista la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 5/10/2009 recante “Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9 comma 4, del decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005”;

Considerato, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **concludere** il sub-procedimento, ai sensi dell’articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla comunicazione presentata dall’impresa **FERMO A.S.I.T.E. S.u.r.l.** (P.I. 01746510443) [legale rappresentante Paradisi Alberto (C.F.: PRDLRT74T23A462Z) nato a Ascoli Piceno (AP) il 23/12/1974 e residente a San Benedetto del Tronto (AP) Via Giovanni XXIII n. 41] presso il SUAP del Comune di Fermo con nota del 22/6/2017;
2. Di **approvare** l’aggiornamento, ai sensi del punto 1.2.1 dell’allegato 1 della citata deliberazione regionale n. 1547 del 5/10/2009, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011, rilasciata all’impresa **FERMO A.S.I.T.E. S.u.r.l.** (P.I. 01746510443), limitatamente alla modifica della determinazione dirigenziale n. 106 del 10/8/2016 (Reg. Gen. n. 812) come di seguito riportato:

➤ al punto **10** della suddetta determinazione viene aggiunta la seguente lettera:

i) *in merito alla determinazione qualitativa e quantitativa del biogas prodotto dalla discarica e conferito alla termovalorizzazione di cui alla precedente lettera a), l’impresa dovrà inserire un misuratore di portata e di qualità del biogas a valle del sistema di captazione dello stesso, prima che lo stesso venga afferito all’impianto di termovalorizzazione o in alternativa alla torcia. Un misuratore di portata della linea di dovrà essere inserito sulla linea afferente il biogas alla torcia di soccorso; per differenza fra il quantitativo totale misurato dopo la captazione e quello misurato in ingresso alla torcia , si ottiene il quantitativo mandato all’impianto di termovalorizzazione.*

➤ il testo della lettera a), di cui al punto **11** della suddetta determinazione, viene sostituito dal seguente:

a) *relativamente ai controlli volti alla verifica dell’efficienza del sistema di captazione del gas di discarica, le misure dovranno essere eseguite con analizzatore con rilevatore di fiamma (FID) oppure con la tecnologia di rilevatori all’infrarosso (IR): in tal caso, i referti analitici, che l’impresa dovrà allegare, dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: coordinate del punto di misura, volume della camera di accumulo, data e ora di inizio e fine campionamento/misura, l’incertezza di misura e valore misurato ed il confronto con i valori riportati*

nell'autorizzazione; nel caso che la sensibilità e la precisione dello strumento non consenta di raggiungere i suddetti valori, l'impresa dovrà presentare un programma prevedendo nuove misure da realizzare entro un anno utilizzando la tecnologia con rilevatore di fiamma (FID);

- la tabella riportata al punto 11, lettera e), della suddetta determinazione viene sostituita dalla seguente:

Intervento	Tempi di presentazione degli elaborati	Tempi di realizzazione opere
In relazione alla realizzazione del sistema di drenaggio e raccolta del percolato esteso anche ai gradoni da eseguire sulla scarpata sud della discarica, come indicato dettagliatamente nell'elaborato XXX, al momento della esecuzione dei lavori, l'impresa dovrà redigere una puntuale refertazione fotografica della rete dei drenaggi, posti sul fondo della discarica, prima della loro ricopertura, con invio della stessa all'Autorità competente ed all'ARPAM.	Dopo la realizzazione dei drenaggi.	
In relazione alla realizzazione della nuova linea di raccolta del percolato che dalla scarpata sud confluirà nel collettore esistente, i cui particolari costruttivi, grafici e descrittivi dell'innesto sono riportati nell'elaborato XXX, dovrà essere redatta una planimetria aggiornata recante anche il tracciato del collettore esistente afferente il percolato del settore C della discarica, in cui si innesta la nuova linea di raccolta.	5 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	
Ampliamento di circa mc. 600 della sezione di stoccaggio (raccolta) del percolato, attualmente della capacità complessiva di mc. 2.100, come indicato nell'elaborato XXIX "Relazione tecnica circa la funzionalità dell'impianto di depurazione".	8 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	
Verifica (mediante sondaggi localizzati) se sia stata eseguita la copertura finale come prescritto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2003, nelle zone la cui capacità di abbancamento risulterebbe esaurita e la coltivazione risulterebbe completata, sulla base dell'elaborato DS "Stato attuale di ripristino ambientale rilievi eseguiti il 20/12/2008" approvato D.G. della Provincia di Fermo n. 447/GEN - N. 54/TARE del 17/12/2009	8 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	
Piano di manutenzione programmata finalizzato, da un lato, a limitare il conferimento del percolato ad impianti esterni, dall'altro, ad ottimizzare il sistema di trattamento come indicato nell'elaborato XXIX "Relazione tecnica circa la funzionalità dell'impianto di depurazione".	5 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	4 mesi dalla presentazione degli elaborati
Istallazione di specifico misuratore in uscita dall'impianto di depurazione del percolato per poter effettuare il monitoraggio del quantitativo del "concentrato" reimpresso in discarica, i cui risultati, unitamente a quelli del percolato in entrata, dovranno essere registrati mensilmente e riportati nella relazione annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo.		8 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA
Relativamente alla verifica superficiale sui vari corpi della discarica volta ad accertare l'efficienza della rete di aspirazione della rete di captazione biogas, devono essere effettuate delle misure dell'efficienza di aspirazione secondo la metodica prevista dall'agenzia inglese per l'ambiente nel documento recante "Guidance for Monitoring landfill Gas Surface Emissions2 edizione 2007 oppure con la tecnologia di rilevatori all'infrarosso (IR) al fine di accertare che per la parte di discarica dotata di capping definitivo siano rilevati valori inferiori a $1 \times 10^{-3} \text{ mg. m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ e per quella con un capping provvisorio un valore inferiore a $1 \times 10^{-1} \text{ mg. m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ Redazione di cartografia dell'intero corpo della discarica	8 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	

Intervento	Tempi di presentazione degli elaborati	Tempi di realizzazione opere
differenziando quella con capping definitivo da quella con capping provvisorio e indicando i punti dove intende effettuare le misure.		
In riferimento al Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, effettuazione della verifica, anche sulla base di dati "ricostruiti ex post", dello stato di fatto inerente il deposito temporaneo in situ delle terre di risulta e la determinazione della loro quantità al fine di definire il fabbisogno per la copertura provvisoria e finale della discarica rispetto alla quantità di terra disponibile, tenendo conto delle fasi di attuazione del piano di ripristino ambientale (cfr. i seguenti elaborati: "Carta botanico-vegetazionale" del 2003; "Piano di ripristino ambientale"; Stato attuale del ripristino ambientale – rilievi del 20/12/2008"; Cronoprogramma delle fasi di attuazione ..."; Dettagli costruttivi ..." del 2009).	8 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	
Indicazione della procedura operativa idonea a risolvere la problematica rilevata nelle sezioni dove risulta che il profilo attuale è, a tratti, coincidente e o superiore al profilo finale lordo, con definizione dei tempi e delle modalità di realizzazione delle riprofilature comprendenti spostamenti di parte dei rifiuti abbancati, che debbano essere eseguite prima di giungere alla quota di abbancamento della discarica perché i rifiuti stessi devono trovare collocazione in aree dove ciò sarà altimetricamente possibile.	5 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	4 mesi dalla presentazione degli elaborati
Relativamente alla richiesta di stimare le caratteristiche della torcia esistente rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs. 36/03 al fine di valutare la necessità di un suo potenziamento) l'impresa dovrà presentare la documentazione analitica sulle caratteristiche della torcia rispetto al biogas prodotto.	5 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	
Redazione di un elaborato cartografico riportante la situazione idrogeologica di tutta l'area di discarica con indicate le linee di flusso idriche sotterranee.	5 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA	

- la tabella riportata al punto 12 della suddetta determinazione viene sostituita dalla seguente:

Impianto da sottoporre a verifica	Tempi di presentazione valutazione
Depuratore del percolato (D8)	5 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA
Impianto di selezione meccanica e stabilizzazione (TMB)	10 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA
Impianto di compostaggio di qualità (R3)	13 mesi dal rilascio del provvedimento finale di modifica AIA

- Di **disporre**, con riferimento al punto 11, lettera e), della citata Determinazione n. 106/2016, le seguenti ulteriori prescrizioni gestionali:
 - nel periodo transitorio dell'ampliamento della sezione di stoccaggio del percolato dovranno essere garantite le modalità operative di emergenza in caso di condizioni meteorologiche particolari a garanzia della capacità di ricezione da parte dei lagoni di stoccaggio;
 - dovranno essere comunicate preventivamente le date di esecuzione dei sondaggi finalizzati alla verifica della copertura finale della discarica nelle aree in cui risulta esaurita la capacità di abbancamento.
- Di **confermare** quant'altro disposto nel Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011 e nei

provvedimenti di modifica ed integrazione richiamati in premessa, di cui vengono integralmente richiamate le relative prescrizioni, nonché le disposizioni e le avvertenze non in contrasto con quelle del presente atto;

5. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
6. Di **mettere a disposizione** per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell' art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, sul sito Web della Provincia e presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 113 – Fermo;
7. Di **rammentare** che il provvedimento finale del SUAP dovrà essere notificato in copia conforme in bollo all'impresa **FERMO A.S.I.T.E. S.u.r.l.** (P.I. 01746510443), e dovrà essere trasmesso in copia al Comune di Fermo, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo, all'ASUR di Fermo, alla Polizia Provinciale di Fermo;
8. Di **informare** che contro il provvedimento finale rilasciato dal SUAP è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza;
9. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Roberto Fausti

Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi competenti